



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

## ORDINANZA N. 27 DEL 22/05/2020

**OGGETTO:** Divieto di abbandono in area pubblica di guanti e mascherine usati come prevenzione da COVID 19.

### IL SINDACO

#### **Premesso**

che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;

#### **Considerato:**

- che la lotta alla pandemia di COVID-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso (es. mascherine e guanti in lattice) utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e che è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;
- che il corretto smaltimento degli stessi DPI, provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.

#### **Verificato**

che, nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale, i controlli di polizia messi in atto, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni concernenti il divieto di abbandonare nell'ambiente mascherine e guanti monouso utilizzati;

#### **Ritenuto**

quindi, necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

**Ritenuto altresì**

che tali rifiuti non possono essere equiparati sia per tipologia sia per dimensioni a quelli identificati dall'art.232 ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgv 152/2006;

**Visto**

l'Art. 255, comma 1, del D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 (Codice dell'ambiente):  
"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio."

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in legge n° 13 del 05/03/2020;
- Il DPCM 01/03/2020;
- Il DPCM 04/03/2020;
- Il DPCM 08/03/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 08/03/2020;
- Il DPCM 09/03/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 10/03/2020;
- Il DPCM 11/03/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna datata 20/03/2020 n. 43;
- Il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta dell'Emilia Romagna n° 82 del 17/05/2020;

**Vista**

la Legge n. 689/81;

**Visto**

l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**ORDINA**

con effetto immediato il divieto di abbandonare in aree pubbliche o aperte al pubblico mascherine e guanti monouso.



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alla disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 prevista dall'art. 255 c. 1 del d. L.vo n. 152 del 2006..

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. della Regione Emilia Romagna nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

Si informa che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Susi Tinti, dirigente ad interim della Polizia Locale.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- 1) Comando Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine;
- 2) Comando Carabinieri di Carpi
- 3) Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi
- 4) Guardia di Finanza di Carpi
- 5) Albo pretorio Comunale
- 6) Albo pretorio Unione Terre d'Argine

Soliera, 22/05/2020



**IL SINDACO**

**ROBERTO SOLOMITA**